Comune di Bacoli
Prov. di Napoli

Protocollo N°: 0018153
Del: 18/07/2019
Titolo.: 1
Tipo : Uscita

Città di Bacoli
(Città Metropolitana di Napoli)

AREA VIII
Innovazione Tecnologica
e Marketing Territoriale

COMUNE DI BACOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza Sindacale N° 73		18 LUG. 2019

OGGETTO: Contenimento emissioni sonore

Il SINDACO

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;
Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori, soprattutto nelle ore notturne sono derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 152 del 23.5.2013 ha espresso la volontà di tutelare la salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni provenienti da diffusione sonora in pubblici esercizi al fine di consentire ai cittadini livelli adeguati di vivibilità e tutelare il diritto al riposo e sono state fornite direttive ai Settori per la redazione dei documenti regolamentari previsti dalla normativa vigente;
Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
Visto il D.P.C.M. marzo 1991 " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
Visto il D.G.R.C. n. 2436 dell'01 agosto 2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" a cura del Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania;
Visti:
- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la legge regionale 1/2000;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;

- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni;
Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;
Vista , in particolare la sentenza Cass. Civ. Sez. II , n. 28386 , 22.12.2011 che ritiene,
altresì, legittimo, anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, applicare il valore limite differenziale. Essa, tra l'altro, così testualmente reca "ta...omissis...In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art.6 comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anziché i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M.".
Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

O R D I N A

con effetto immediato, nel periodo 19.7.2019 al 30.9.2019 al fine di evitare, o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento e di spettacoli sonori, di trattenimento danzante e da somministrazione di alimenti e bevande, sono disposte le seguenti misure:
a) fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamati,**l'emissione di suoni** (emissioni sonore) **e la diffusione di musica,** generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini,sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk jokey, sia che operanti **all'aperto",** sia che operanti **"al chiuso",** degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande quali:
■ ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili, tavole calde, self-service, fast food e simili,pizzerie, bar, bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili, bar gastronomici ed esercizi similiwin bar,birrerie, pub, enoteche), win bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thé, disco-bar, piano bar, american-bar e simili, di stabilimenti balneari, di circoli o associazioni private esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutti i locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i. nonché negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali esercenti le suddette attività, è **consentita** sino alle **ore 24,00**;
b) fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dalle vigenti normative di emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con la presenza di un disk jokey, sia operanti all'aperto sia operante al chiuso, da parte degli esercizi pubblici esercenti attività di trattenimento e svago quali:
■ sale da ballo, sala da gioco, discoteche, locali notturni, (stabilimenti balneari) ed esercizi similari, anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, è consentita nel rispetto dei seguenti limiti:
Per tutte le attività in possesso della licenza per pubblico spettacolo
- il lunedì , il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino **alle ore 01,00 a.m**. del giorno successivo ***fermo restando che dalle ore 00,30 si inizi a ridurre gradualmente il volume*** ;
- il venerdì e il sabato **sino alle ore 03,00 a.m.** del giorno successivo ***fermo restando che dalle ore 02,30 si inizi a ridurre gradualmente il volume*** ;

Comune di Bacoli#BC#18-07-2019 15:36:05#0018153

Per tutte le attività non in possesso della licenza per pubblico spettacolo
il lunedì , il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino alle ore 00,00 a.m. del giorno successivo;
il venerdì e il sabato **sino alle ore 01,00 a.m.** del giorno successivo ***fermo restando che dalle ore 00,30 si inizi a ridurre gradualmente il volume.***
La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 516,00 ad € 5.164,00** con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689. In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 é sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza.
Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate od intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.
Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale controlli nometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.
Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una soma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).
Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad e 516,45. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito i far rispettare il presente provvedimento.

D I S P O N E

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni e sul sito internet del Comune, resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.
Notificare la presente ordinanza :
► alla Polizia Municipale;
► alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli;
► ai titolari delle autorizzazioni di intrattenimento musicale danzante ed arti varie come da elenco fornito dal Servizio Commercio;
► alla Polizia Sanitaria ASL NA2 NORD
► all'A.R.P.A.C.
► al Commissariato P.S. di Pozzuoli.
Con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono revocate tutte le norme precedentemente emanate di medesimo oggetto e materia; da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

Bacoli, lì 18 LUG 2019

COMUNE DI BACOLI * Provincia di Napoli

Il SINDACO
Dr. Josi Gerardo Della Ragione